

COMUNE DI CHIONS
Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO
per il servizio di trasporto scolastico

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2009

F.to IL SINDACO
- Fabio Santin -

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Dorino Favot -

INDICE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 – FERMATE

ART. 4 – SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI

ART. 7 – MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO E PAGAMENTO DELLA TARIFFA

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 9 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA

ART. 10 – RITIRO DAL SERVIZIO

ART. 11 – ISCRIZIONE A RUOLO PER MANCATO PAGAMENTO

ART. 12 – COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

ART. 13 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni che abitano nel territorio comunale e frequentano le scuole dell'infanzia non statali, le scuole primarie e secondarie di primo grado statali del Comune; fissa i criteri per la determinazione delle tariffe e dispone le modalità di adesione al servizio e di pagamento delle tariffe da parte degli utenti.

Il servizio consiste nel trasportare a mezzo scuolabus gli alunni delle fermate distribuite nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa, ai sensi del successivo articolo 3.

ART. 2 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio svolto per le scuole dell'infanzia, ai sensi del decreto 31 gennaio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, include la presenza di un accompagnatore adulto durante i tragitti e nelle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus.

Il Comune di Chions svolge il servizio di trasporto scolastico appaltandolo all'esterno, compreso il servizio di accompagnamento dei bambini della scuola dell'infanzia non statale per gli adempimenti di cui al Decreto succitato.

ART. 3 – FERMATE

L'Ufficio comunale competente provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto:

1. dell'organizzazione del servizio in particolare delle risorse umane e di mezzi in dotazione;
2. dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari;
3. della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari, favorendo la fermata sul lato destro rispetto alla direzione di marcia dello scuolabus.

All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente.

Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno.

ART. 4 – SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Ente, compatibilmente con le risorse disponibili può autorizzare l'organizzazione di trasporto per gli utenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine, tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative approvate dagli organi scolastici o per altre iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE (Autisti e accompagnatori)

Gli autisti addetti al trasporto scolastico sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia. Il Comune di Chions è sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al di fuori del tragitto dello scuolabus e cioè prima che l'alunno salga sul mezzo e dopo il suo arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove viene lasciato.

L'accompagnatore dei bambini della scuola materna, munito di apposito tesserino di riconoscimento, appuntato in modo visibile, deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni

durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.

L'accompagnatore deve altresì curare la sicurezza degli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo. L'accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino all'arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove l'alunno sarà lasciato.

Resta inteso che, qualora straordinariamente, l'accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno, dovrà aver cura di trattenerlo sullo scuolabus e consegnarlo alla Stazione dei Carabinieri di Azzano Decimo.

Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte, dopodiché il Comune interromperà irrevocabilmente il servizio per l'intero anno scolastico. Sarà pertanto cura dell'autista avvisare il Comune ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del veicolo, evitando di compiere atti che possano comportare pericolo o danno.

I genitori dei bambini o ragazzi trasportati, o chi ne fa le veci, devono essere presenti alla fermata all'orario stabilito e devono sorvegliare i propri figli sino al momento della salita e dal momento della discesa dal mezzo di trasporto.

I genitori hanno l'obbligo di ritirare il figlio dalla fermata dello scuolabus e sollevano comunque l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dal veicolo adibito a trasporto scolastico. In caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza al termine del servizio il minore sarà custodito sullo scuolabus fino al termine del percorso dove potrà essere nuovamente ritirato dagli adulti incaricati. In caso di esito negativo il minore sarà consegnato agli organi preposti (art. 5).

ART. 7 – MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO E PAGAMENTO DELLA TARIFFA

All'inizio dell'anno scolastico il genitore (o chi ne fa le veci) presenterà domanda al Servizio Affari Generali del Comune su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso è tenuto alla presentazione sia chi intende usufruire del Servizio per la prima volta, sia chi intende confermarlo.

All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico, il genitore (o chi ne fa le veci) deve sottoscrivere la presa visione del regolamento e accettarne tutte le sue condizioni, senza riserve alcune.

Durante l'anno scolastico, qualora pervengano altre richieste di fruizione del servizio, potranno essere accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

Per favorire l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, oltre alle fermate segnalate, potrà autorizzare anche fermate intermedie quando si accertino tratti lunghi non serviti da segnaletica; in tal caso sarà necessario che il genitore o chi ne fa le veci sollevi l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità nell'ipotesi di incidenti o disguidi che si dovessero verificare. A tal proposito, il modulo di richiesta dovrà contenere specifici riferimenti.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

La tariffa di contribuzione per il parziale rimborso dei costi è determinata in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio.

Spetta alla Giunta comunale secondo la normativa vigente, determinare annualmente la tariffa.

Il pagamento dovrà avvenire o tutto in unica soluzione, o suddiviso in due rate uguali, una scadente al 30/09 e l'altra il 31/12 dello stesso anno.

ART. 9 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA

Sono previste le seguenti riduzioni per i fratelli che usufruiscono contemporaneamente del servizio di trasporto scolastico:

- 1° utente tariffa intera;
- 2° utente riduzione del 50% rispetto al primo;
- 3° utente e oltre, riduzione del 70% rispetto al primo.

In alternativa al servizio offerto si potrà prevedere l'erogazione di contributi economici alle famiglie di utenti residenti in aree distanti dagli edifici scolastici e non raggiunte dal servizio di trasporto organizzato dal Comune. Tale contributo, finalizzato alla copertura, anche parziale, dei costi da questi sostenuti per l'accompagnamento dei minori al plesso scolastico, non potrà superare l'importo massimo della retta prevista dalla deliberazione di Giunta comunale che ne fissa le tariffe.

ART. 10 – RITIRO DAL SERVIZIO

L'utente che in corso d'anno scolastico decida di ritirarsi dal servizio (per trasferimento della residenza, trasferimento ad altro plesso scolastico o per altri giustificati motivi), dovrà darne comunicazione scritta al Comune prima della cessazione dell'utilizzo indicando la data del ritiro. Il rimborso sarà quantificato in proporzione al periodo in cui il servizio non verrà utilizzato (il rimborso non ha luogo per frazioni di mese).

ART. 11 – MANCATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo avviso scritto. In caso di mancato pagamento oltre il termine indicato dall'avviso, il servizio verrà immediatamente sospeso e si procederà all'iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e successive modifiche.

Gli utenti che faranno richiesta del servizio di trasporto, dovranno risultare in regola con il pagamento degli anni scolastici pregressi, diversamente non verranno accolte le richieste per l'anno in corso (saranno accettate solo ad avvenuto pagamento del pregresso).

ART. 12 – COPERTURA TEMPORALE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dalle singole scuole. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisce da quello ordinario, sarà cura dell'Ufficio comunale verificare e comunicare alle scuole interessate se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che le scuole medesime abbiano formulato apposita richiesta almeno 7 (sette) giorni prima della data interessata alla variazione dell'orario.

In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura della ditta appaltatrice segnalare alle scuole la data dello stesso.

In caso di sciopero del personale scolastico, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare al Comune, ed alla ditta appaltatrice con congruo anticipo, se il servizio debba essere erogato o meno.

ART. 13 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le istituzioni scolastiche cittadine interessate, ed è comunque in visione presso gli uffici comunali (Servizio Affari Generali e albo pretorio) a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.